



STATUTO UNIONE INDUSTRIALE DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

TITOLO I

ART. 1 - Costituzione - Sede - Denominazione

È legalmente costituita, con sede in Verbania, l'Unione Industriale del Verbano-Cusio-Ossola. L'Unione Industriale del Verbano-Cusio-Ossola, costituita in Intra il 1° ottobre 1919, è stata ricostituita di fatto il 25 aprile 1945.

L'Unione Industriale del VCO aderisce alla Confindustria ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di Componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, come definito dallo Statuto della Confederazione stessa.

In dipendenza di ciò l'Unione Industriale del VCO acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei Valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando a essi le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti e impegnando i Soci alla sua osservanza.

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopi di lucro, tuttavia, l'Unione può dar vita o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi associativi.

Su delibera della Giunta Esecutiva, l'Unione Industriale potrà aderire a organizzazioni ed enti nazionali, comunitari e internazionali e potrà costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località della Provincia.



ART. 2 - Scopi

L'Unione nell'ambito di sua competenza:

- a) rappresenta e tutela le imprese produttrici di beni e/o servizi nei confronti delle Istituzioni e Amministrazioni pubbliche, delle Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali;
- b) rende di pubblica ragione la propria posizione nei riguardi dei problemi che direttamente o indirettamente interessano il settore industriale e favorisce l'informazione, la conoscenza e la cultura come strumento di progresso;
- c) promuove l'organizzazione degli Industriali del Verbano-Cusio-Ossola e la loro solidarietà e collaborazione;
- d) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale del Territorio e della Nazione;
- e) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria;
- f) mantiene le relazioni con le Associazioni Sindacali di tutti i fattori della produzione esistenti sul territorio, procura di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro, si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;
- g) assiste le Aziende associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale-educativo in quanto i loro interessi si concilino con quelli generali della Nazione e dell'industria;
- h) discute e risolve con le corrispondenti associazioni di prestatori di opera le vertenze che appartengono alla sua competenza;
- i) si fa centro di raccolta e di elaborazione di elementi e dati relativi all'industria e ai rapporti industriali; provvede all'informazione e alla consulenza agli Associati relativamente ai problemi generali e specifici della imprenditorialità e delle industrie e predispone servizi sulla base delle esigenze emergenti;
- j) provvede, su richiesta, alla nomina e designazione dei rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti e organi in cui tale rappresentanza sia stabilita dalle leggi e dai regolamenti;
- k) esercita tutte quelle funzioni che, come associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù delle norme vigenti in materia.

L'Unione persegue le finalità e assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni di Confindustria in materia di ripartizione dei ruoli e competenze fra le Componenti del Sistema.



ART. 3 - Perimetro della rappresentanza

Resta inteso che per tutte le Aziende già associate all'Unione Industriale del Verbano-Cusio-Ossola sono confermate le condizioni di ammissione precedentemente applicate; a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno aderire all'Unione Industriale del VCO come Soci effettivi:

- a) le imprese, con sede legale nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;
- b) le imprese, sempre con sede legale nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di Soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dall'organo collegiale allargato, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci aggregati.

Tutti i Soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e a ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.



ART. 4 - Domanda di ammissione

La domanda di ammissione a Socio, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto, del Codice Etico e della Carta dei Valori associativi, di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati dagli Organi dell'Unione a norma dello stesso Statuto, di osservare la disciplina sociale, nonché tutte quelle disposizioni e norme che fossero regolarmente deliberate e concordate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione l'impresa richiedente deve inoltre indicare le persone dei suoi legali rappresentanti, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, il numero dei dipendenti e, a seconda della propria particolare attività, fornire tutte quelle indicazioni che ulteriormente verranno stabilite dalla Giunta.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione delibera la Giunta sentito il parere del Presidente della Sezione di categoria. In caso di pronuncia negativa della Giunta, l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del Direttivo, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa del Direttivo è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

ART. 5 - Inquadramento

Le imprese associate sono raggruppate in base all'attività o alle attività da esse esercitate, in Sezioni di categoria.

Le imprese, operanti in quei settori per i quali non sia costituita la corrispondente Sezione, sono raggruppate in una Sezione denominata "Industrie varie".

Tutti i Soci come sopra identificati vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e a ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.



ART. 6 - Impegni associativi

La domanda di iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari e lo obbliga a uniformarsi a tutte le deliberazioni e impegni assunti dai competenti Organi sociali.

Il Socio è tenuto a fornire all'Unione gli elementi, notizie e dati, di carattere non riservato, che siano richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni e nell'interesse generale dell'industria.

L'iscrizione obbliga il Socio per un biennio con decorrenza dal giorno di accettazione della domanda da parte della Giunta.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Il Socio che intende dimettersi dovrà far giungere le sue dimissioni con lettera raccomandata e con preavviso di dodici mesi, in caso contrario l'Unione si riserverà qualsiasi azione per il recupero contributivo pari al periodo di preavviso non dato.

È fatto obbligo ai Soci iscritti di denunciare all'Unione tutte le richieste e questioni relative ai rapporti collettivi di lavoro coi loro dipendenti e a rimettere immediatamente, per la trattazione o soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporto di lavoro, e che non fossero conciliate direttamente con essi, con i Consigli di Fabbrica e le Commissioni Interne.

Anche di tali accordi diretti deve essere data immediata comunicazione scritta all'Unione per i riflessi che possono avere su altre situazioni aziendali o di categoria o di zona. In caso di non osservanza dei sopraddetti obblighi, la Giunta dovrà assumere i provvedimenti del caso nei riguardi del Socio inadempiente.

Salvo diverse disposizioni spetta all'Unione la competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti delle Ditte industriali associate.



ART. 7 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, nei termini di cui al precedente articolo;
- b) per cessazione dell'attività industriale;
- c) per fallimento;
- d) per il venire meno dei requisiti per l'ammissione, nonché nei casi di adesioni contemporanee incompatibili: tali circostanze sono accertate e dichiarate dalla Giunta;
- e) per radiazione, a norma dell'art. 8.

ART. 7 bis - Sanzioni

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- dal Codice etico confederale o dalla Carta dei Valori associativi.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.

È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.



TITOLO II - QUOTE SOCIALI

ART. 8 - Quote sociali

I Soci sono tenuti a corrispondere all'Unione una quota d'iscrizione al momento della ammissione e una quota sociale annua. L'ammontare della quota di iscrizione e di quella sociale annua è determinato dalla Giunta.

Il mancato pagamento delle quote sociali, porta alla radiazione del Socio per morosità e al recupero del credito nei termini stabiliti dalla Giunta.

ART. 9 - Esercizio dei diritti sociali

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti e al corrente col versamento delle quote sociali. L'esercizio del diritto di voto è riservato ai rappresentanti delle imprese di cui all'art .30 che possono farsi rappresentare, con specifica delega formalmente espressa di volta in volta, da propri qualificati collaboratori nell'esercizio dell'impresa, i quali non possono peraltro essere portatori di delega di altro Socio.

TITOLO III - ORGANI DELL'UNIONE

ART. 10 - Organi dell'Unione

Sono organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Giunta Esecutiva
- d) le Sezioni di categoria
- e) il Presidente
- f) i Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati
- g) i Probiviri
- h) i Revisori Contabili



ASSEMBLEA

ART. 11 - Attribuzione dei voti

L'Assemblea è costituita dai Soci al corrente col versamento delle quote sociali. Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

I voti spettanti ai Soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sono determinati in base all'ammontare dei contributi per quote sociali pagati e riferiti all'ultimo anno di cui sia stato approvato il bilancio consuntivo, salvo diverse deliberazioni della Giunta.

Il rapporto fra contributi e numero dei voti spettanti a ogni Socio è determinato dalla Giunta in base al criterio su esposto, e dovrà comunque prevedere dei correttivi per permettere un'equa distribuzione dei voti fra i Soci.

Per i nuovi Soci iscritti all'Unione, successivamente all'anno preso in considerazione per l'accertamento dei contributi pagati, i voti sono attribuiti d'ufficio con riferimento a una ricostruzione presuntiva, effettuata su base statistica e analogica, pari alla metà dell'ammontare contributivo che sarebbe risultato dovuto nell'anno stesso.

È ammessa la facoltà di delega ad altro Socio, ma ciascun Socio partecipante all'Assemblea non può avere più di una delega.

ART. 12 - Adunanze di Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il primo semestre e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, la Giunta, il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un quinto dei Soci.



ART. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, previa deliberazione della Giunta, mediante avviso ai Soci a mezzo fax o posta elettronica o con lettera spedita almeno dieci giorni prima della riunione; l'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo fax o posta elettronica o con lettera spedita ai Soci almeno quattro giorni prima della riunione e con avviso pubblicato sulla stampa quotidiana locale almeno due giorni prima della riunione e contenente le indicazioni di cui al precedente comma.

ART. 14 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti i Soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quale che sia il numero dei voti spettanti ai Soci intervenuti.



ART. 15 - Svolgimento dell'Assemblea - Deliberazioni assembleari e sistema di votazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui designato o in mancanza di designazione dal più anziano di età dei Vice Presidenti eletti.

Il Presidente chiama il Direttore, uno dei Soci dell'Unione o un notaio in caso di Assemblea Straordinaria, a fungere da Segretario dell'Assemblea e dà lettura, se richiesta, del verbale dell'Assemblea precedente.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti in Assemblea e si deve calcolare senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.



ART. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;
- b) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i componenti dei Revisori Contabili;
- d) eleggere i Probiviri;
- e) approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente;
- f) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Unione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Unione stessa;
- g) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- h) approvare i contributi;
- i) modificare il presente Statuto;
- j) sciogliere l'Unione e nominare uno o più liquidatori;
- k) deliberare su ogni altro argomento a essa sottoposto dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.

SEZIONI DI CATEGORIA

ART. 17 - Sezioni di Categoria

Le Imprese associate che esercitano lo stesso ramo di attività o affine sono raggruppate, in seno all'Unione, in Sezioni di Categoria.

Le imprese che esercitano più rami di attività industriale sono iscritte contemporaneamente nelle Sezioni di Categoria corrispondenti. Le Sezioni possono essere suddivise in Gruppi.

L'istituzione delle Sezioni e la modifica degli ambiti delle stesse è deliberata dal Consiglio Direttivo; la suddivisione in Gruppi è deliberata dalla Sezione.



Art. 18 - Attribuzioni delle Sezioni di Categoria

Ciascuna Sezione elegge un proprio Presidente e due delegati, uno al Consiglio Direttivo e uno al Comitato per la Piccola Industria.

Il Presidente e i delegati durano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti per un ulteriore quadriennio.

Il Presidente della Sezione fa parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'Unione. Le votazioni possono essere espresse anche per referendum dietro invito dell'Unione a esprimersi per lettera e dopo aver richiesto alle Sezioni di proporre dei candidati.

Ove la votazione non sia per referendum, voteranno i soli Soci presenti in Assemblea. In questo caso sarà necessaria la presenza in Assemblea di almeno un quarto dei Soci della Sezione interessata all'elezione.

Le deliberazioni delle Sezioni vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente di Sezione.

Ogni Sezione deve convocare la propria Assemblea almeno una volta all'anno.



II CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19 - Consiglio Direttivo - Composizione

Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo:

- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Past-President, purché ancora socio;
- i componenti della Giunta Esecutiva che non facciano già parte ad altro titolo del Consiglio Direttivo;
- i Presidenti delle Sezioni merceologiche.

Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo:

- n. 2 componenti eletti dall'Assemblea ordinaria (a tal fine la Commissione di designazione predispone una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire e la sottopone al voto dell'Assemblea. Ciascun Socio potrà esprimere una sola preferenza);
- n. 2 componenti aggiuntivi espressi dal Comitato Provinciale Piccola Industria;
- n. 2 rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori;
- n. 3 componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria successiva a quella che ha visto l'elezione del Presidente. Essi sono rieleggibili, ma per non più di un biennio consecutivo allo stesso titolo. Potranno essere rieletti qualora sia trascorso un periodo pari a un mandato.

Ai fini della ricostituzione, il Presidente dell'Unione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti che di regola debbono avvenire entro il mese di febbraio anteriore alla scadenza.

Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l'entrata in carica del nuovo Consiglio Direttivo nelle persone di coloro che già sono nominate. I componenti eventualmente eletti nel corso del biennio restano comunque in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine al numero di preferenze riportate.

Per i componenti aggiuntivi di cui sopra, in caso di cessazione, provvedono alla sostituzione i rispettivi organismi.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio Direttivo.



ART. 20 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Unione oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera, fax o posta elettronica che provi l'avvenuta spedizione, almeno 5 giorni prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Unione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore dell'Unione che ne è Segretario.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti. Ogni componente ha diritto a un voto. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente ma, alle nomine e alle deliberazioni relative a persone, si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Alla riunione sono invitati il Presidente dei Revisori Contabili e i Probiviri senza diritto di voto. Delle riunioni sarà redatto verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti il Consiglio Direttivo in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.



ART. 21 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina la Commissione di designazione di cui all'art. 27;
- b) propone all'Assemblea il Presidente;
- c) nella riunione immediatamente successiva a quella di cui alla precedente lettera b) valuta e approva gli indirizzi generali e il programma di attività del Presidente designato, unitamente alla proposta di quest'ultimo concernente la designazione di quattro Vice Presidenti (Giunta Esecutiva), il tutto per la successiva deliberazione dell'Assemblea;
- d) elegge, nell'anno in cui viene eletto il Presidente, i componenti elettivi della Giunta Esecutiva;
- e) delibera l'articolazione per aree dell'attività dell'Unione ai sensi dell'art.26;
- f) procede alla nomina di eventuali Consiglieri Incaricati proposti dal Presidente in sedute successive a quelle di cui sub c) per arrivare al numero massimo previsto;
- g) ratifica le deleghe di responsabilità attribuite dal Presidente ai Vice Presidenti;
- h) nell'ambito del programma approvato dall'Assemblea, specifica le direttive di massima dell'azione associativa e verifica successivamente le fasi di attuazione del programma stesso, ciò anche sulla base delle relazioni che svolgono, almeno una volta all'anno, i Vice Presidenti cui sia stata attribuita specifica delega, i Presidenti del Comitato della Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori;
- i) formula le direttive per l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi nonché per le erogazioni delle prestazioni anche istituendo uffici staccati e delineandone funzioni e competenze;
- j) approva il bilancio preventivo annuale e la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- k) sottopone all'Assemblea qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Unione che, pur compreso nelle attribuzioni del Consiglio Direttivo, meriti per la sua particolare importanza l'esame e le deliberazioni dell'Assemblea;
- l) delibera i regolamenti dell'Unione e di esecuzione dello Statuto;
- m) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto e promuove e attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita dell'Unione.



LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 22 - Composizione

La Giunta Esecutiva è costituita:

- dal Presidente dell'Unione;
- dall'ex Presidente dell'Unione che ha preceduto il Presidente in carica;
- da quattro Vice Presidenti elettivi;
- dal Presidente del Comitato per la Piccola Industria (di diritto);
- dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori (di diritto);
- dal Tesoriere economo (di diritto);
- da un massimo di 3 componenti eletti dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, su una lista di candidature in numero doppio al numero degli eligendi, predisposta dalla Commissione di designazione.

Almeno la metà dei candidati deve essere costituita da componenti del Consiglio Direttivo dell'Unione. I componenti eletti che non facciano già parte del Consiglio Direttivo ne entrano a far parte.

I componenti della Giunta Esecutiva eletti dal Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e scadono con il rinnovo del Presidente. Essi sono consecutivamente rieleggibili per non più di un biennio. Potranno essere rieletti purché sia trascorso un periodo pari a un mandato. Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il quadriennio in carica, essi sono sostituiti dal Consiglio Direttivo. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale della Giunta Esecutiva.

Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa, senza diritto di voto, il Direttore che ne è anche Segretario.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, con prevalenza in caso di parità, del voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente ma, alle nomine e alle deliberazioni relative a persone, si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



UNIONE INDUSTRIALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Fondata nel 1919

La Giunta Esecutiva si riunisce di regola almeno una volta ogni due mesi. Essa è convocata dal Presidente di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno sei dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione mediante atto scritto diramato per posta o a mezzo fax o posta elettronica deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare. Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette.



ART. 23 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo stabilisce l'azione a breve termine dell'Unione e decide i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) sempre in tale ambito indirizza e dirige l'attività dell'Associazione e ne controlla i risultati;
- c) propone al Consiglio Direttivo l'articolazione per aree delle attività dell'Unione;
- d) delibera su proposta del Direttore, in merito allo schema della struttura organizzativa dell'Unione;
- e) verifica periodicamente la rispondenza delle singole aree e funzioni di attività ai compiti loro affidati e alle risorse loro assegnate;
- f) nomina, su proposta del Presidente, il Tesoriere economo;
- g) nomina i rappresentanti dell'Unione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organizzazioni in genere;
- h) su proposta del Presidente redige il bilancio preventivo e quello consuntivo annuale e le connesse relazioni da sottoporre alle successive deliberazione del Consiglio Direttivo;
- i) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione, salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo, e conferisce le deleghe relative alla gestione patrimoniale;
- j) per assicurare la tempestività d'intervento, può esercitare le funzioni di cui alla lettera g) dell'art. 22 attribuite in via normale al Consiglio Direttivo per l'attuazione del programma, comunque con successiva ratifica del Consiglio Direttivo;
- k) assume le deliberazioni che a essa sono demandate dagli artt. 4, 6, 8 e 11 del presente Statuto;
- l) nomina e revoca il Direttore su proposta del Presidente.



PRESIDENTE

ART. 24 - Nomina e compiti

Il Presidente dell'Unione è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine la Commissione di designazione di cui all'art. 27 sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse. Devono comunque essere sottoposte al voto del Consiglio Direttivo quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari, sulle quali si decide a scrutinio segreto.

In una riunione successiva a quella di designazione e antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato e il programma di attività per il biennio e propone i nomi di quattro Vice Presidenti e dei Consiglieri Incaricati fino a un massimo di quattro. Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente, ove il numero dei Consiglieri Incaricati in forza non raggiunga quello massimo previsto nel numero di quattro, può inoltre, in qualsiasi momento, sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo nuove nomine.

Il Presidente dura in carica per un quadriennio con la possibile riconferma, con maggioranza qualificata del 50% degli aventi diritto al voto, per un ulteriore biennio consecutivo dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato.

Un'ulteriore rielezione, per un ulteriore mandato, è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione. Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del consiglio Direttivo; al coordinamento dell'attività dell'Unione; all'amministrazione ordinaria di questa; alla vigilanza sull'andamento delle attività degli uffici e dei servizi dell'Unione.

In caso di motivata urgenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti elettivi.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro sei mesi e il Presidente eletto dura in carica sino all'assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.



VICE PRESIDENTI

ART. 25 - Nomina e compiti

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Unione, il Presidente è affiancato da sei Vice Presidenti - quattro elettivi e due di diritto - e dai Consiglieri Incaricati fino a un massimo di quattro.

a) Vice Presidenti elettivi e Consiglieri Incaricati

L'Assemblea che provvede all'elezione del Presidente nomina su proposta del Presidente, ratificata dal Consiglio Direttivo, quattro Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati fino a un massimo di quattro, che durano in carica un quadriennio e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

In caso di rielezione del Presidente per un ulteriore mandato biennale consecutivo con le modalità previste dall'art. 24 sesto capoverso, i Vice Presidenti possono essere rieletti per un ulteriore biennio consecutivo.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari al mandato.

Ai quattro Vice Presidenti elettivi potranno eventualmente essere affidate deleghe di responsabilità nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione, esposti dal Presidente e approvati dal consiglio Direttivo. Parimenti, in coerenza con le esigenze organizzative sulle quali si fonda l'articolazione per aree di attività deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta, sarà nominato un numero variabile di Consiglieri Incaricati.

Il Presidente può inoltre, in qualsiasi momento, sottoporre al Consiglio Direttivo nuove nomine di Consiglieri Incaricati, sempre con il rispetto delle esigenze di cui sopra e fino al raggiungimento dell'indicato numero di quattro.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti e/o Consiglieri Incaricati vengono a mancare nel corso del loro mandato, il Presidente può sottoporre al Consiglio Direttivo la nomina dei loro sostituti.

I Vice Presidenti elettivi e i Consiglieri Incaricati possono essere rieletti trascorso un quadriennio dal loro ultimo mandato.

b) Sono Vice Presidenti di diritto dell'Unione il Presidente del Comitato per la Piccola Industria e il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria. Essi scadono con il venir meno della loro carica.



COMITATI TECNICI

ART. 26 - Nomina e compiti

L'attività dell'Unione si articola per aree in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta e sulla base dell'evoluzione delle esigenze del Sistema.

Per ciascuna area di attività definita può essere istituito un Comitato Tecnico, nominato dal Presidente su proposta, ove esistente, del Vice Presidente o del Consigliere Incaricato delegato all'area.

I Comitati Tecnici sono formati da un massimo di cinque componenti effettivi e hanno durata biennale.

I Comitati sono organi tecnici del Presidente, del Consiglio Direttivo e della Giunta. Il Consiglio Direttivo e la Giunta possono loro delegare l'approfondimento e la definizione di determinati problemi.

La Presidenza dei Comitati Tecnici è affidata, ove esistenti, ai Vice Presidenti di area o Consiglieri Incaricati rispettivamente responsabili.

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

ART. 27 - Nomina e compiti

Ai fini di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente dell'Unione, la più ampia consultazione degli Associati, è costituita una Commissione di designazione composta da tre membri, scelti fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa (Past-President).

La Commissione di designazione, di cui non può far parte il Presidente in carica, è eletta a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo.

La Commissione resta in carica quattro anni.



PROBIVIRI

ART. 28 - Nomina e compiti

L'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino a un massimo di cinque preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa e che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del Sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Verbania che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale e i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dal Codice etico e dalla Carta dei Valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali



fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino a un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia a esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 bis, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano infine in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.



REVISORI CONTABILI

ART. 29 - Nomina e compiti

L'Assemblea in sede di adunanza ordinaria nomina tre Revisori Contabili effettivi e due supplenti, i quali durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili senza limiti di mandato. I Revisori Contabili possono essere rinominati al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore Ufficiale Contabile.

Ciascun Socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I Revisori Contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferiscono all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

Il Presidente dei Revisori contabili assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore Contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.



CARICHE SOCIALI

ART. 30 - Requisiti per l'accesso e il mantenimento

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Tutte le cariche dell'Unione sono riservate ai rappresentanti di imprese inquadrare quali Soci dell'Unione, in operatività e con personale in carico. Per rappresentanti, a tali effetti, si intendono: il titolare, il legale rappresentante o un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

Il venir meno dei requisiti per l'accesso alle cariche determina l'automatica decadenza dalle stesse.

Per quanto concerne l'incompatibilità tra le cariche associative e gli incarichi politici, trovano applicazione le disposizioni approvate dalla Giunta confederale.

Per tutte le cariche sono cause di preclusione e di decadenza quelle previste dall'art. 2382 del Codice Civile per gli amministratori di società.

In base alle prescrizioni dello Statuto di Confindustria le cariche associative possono venire ricoperte solo da Soci che abbiano completato l'inquadramento della propria azienda alle diverse componenti del sistema Confindustriale.



TITOLO IV - Gruppo Giovani

ART. 31 - Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria

Nell'ambito dell'Unione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria. A esso possono aderire i titolari di imprese associate o figli di imprenditori associati o rappresentanti di imprese che non abbiano compiuto il 40° anno di età.

Il Gruppo provvede a darsi, in armonia con gli scopi dell'Unione, un proprio regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Gruppo ha lo scopo di:

- stimolare nei giovani imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico - sociale, lo spirito associativo della libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- promuovere tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria e segnalare nominativi di propri componenti da inserire nelle Commissioni consultive;
- propagandare al di fuori del suo ambito l'azione imprenditoriale mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi o Associazioni.

Il Gruppo, per le questioni e le iniziative di sua competenza, assume le relative deliberazioni d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Unione. Il Presidente del Gruppo è Vice Presidente di diritto dell'Unione.



ART. 32 - Comitato per la Piccola Industria

Nell'ambito dell'Unione è costituito il Comitato per la Piccola Industria che provvede a eleggere, fra i propri componenti, il suo Presidente che diviene di diritto Vice Presidente dell'Unione. Il Comitato è composto da un delegato per ciascuna delle Sezioni di categoria di cui all'art.17, eletto nel loro ambito dai rappresentanti delle Imprese, appartenenti a ciascuna Sezione di categoria, che occupino normalmente non più di cinquanta dipendenti.

I componenti del Comitato devono essere titolari di imprese individuali o soci di imprese aventi la forma di società di persone o legali rappresentanti di imprese aventi la forma di società di capitali, purché abbiano responsabilità di gestione nelle imprese stesse.

Il Comitato provvede a darsi, in armonia con gli scopi dell'Associazione, un proprio regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'Unione.



ART. 33 - Direttore

Il Direttore coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività associative. È responsabile del funzionamento della struttura dell'Unione e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa.

Sovrintende alla gestione amministrativa finanziaria dell'Unione e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente.

Propone alla Giunta l'articolazione della struttura organizzativa delle aree di attività e la nomina o la revoca dei dirigenti responsabili di area. Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale a esclusione dei dirigenti e propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Unione.

Viene nominato o revocato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente.



TITOLO V - FONDO COMUNE DELL'UNIONE

ART. 34 - Fondo comune

Il Fondo comune dell'Unione è costituito:

- a) dai beni di proprietà dell'Unione;
- b) dalle quote sociali annualmente dovute ai sensi del presente Statuto;
- c) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- d) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- e) dalle erogazioni e dai lasciti effettuati a favore dell'Unione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Unione stessa.

Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Unione e a tutte le occorrenze e impegni in genere per lo svolgimento dell'attività associativa.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.



ART. 35 - Gestione

Gli atti della gestione economica e finanziaria del Fondo comune e gli investimenti di capitali sono deliberati dalla Giunta Esecutiva e ratificati dal Consiglio Direttivo.

ART. 36 - Compilazione e presentazione dei bilanci

Ogni anno, entro il mese di maggio, deve essere compilato il bilancio preventivo e il conto consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all'Assemblea ordinaria insieme alla relazione certificativa del Revisori Contabili.

Il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio preventivo e il conto consuntivo ai Revisori Contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che verranno redatti utilizzando per quanto compatibili le indicazioni confederali, debbono restare depositati in copia, insieme con la relazione dei Revisori Contabili, nella sede dell'Unione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e, finché siano approvati, i Soci possano prenderne visione.

Il bilancio consuntivo deve esser revisionato da un revisore contabile iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia. Il Bilancio così revisionato verrà trasmesso a Confindustria.



TITOLO VI - MODIFICAZIONI STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

ART. 37 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea in Sede Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso delle Associate.

In casi particolari il Consiglio Direttivo può sottoporre alle Associate, mediante referendum fra le stesse le modificazioni dello Statuto, da approvare sempre con la maggioranza di cui al comma precedente.

ART. 38 - Scioglimento dell'Unione

Lo scioglimento dell'Unione è deliberato dall'Assemblea in Sede Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutte le Associate. Con la maggioranza di cui all'art. 37, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.



STATUTO SOCIALE

Approvato dalla Assemblea Generale dei Soci in data 12 febbraio 1946, Rogito notaio Dr. Mario Rinaldi di Omegna, n. 9466 del 12 febbraio 1946.

Modificato con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci del 24 ottobre 1946 Rogito notaio Dr. Mario Rinaldi di Omegna, n. 9945 del 24 ottobre 1946.

Modificato con delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 2 dicembre 1971 Rogito notaio Dr. Raffaele Lanteri di Verbania Intra, n. 72127 di Repertorio del 2 dicembre 1971.

Modificato con delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 12 settembre 1975 Rogito notaio Dr. Raffaele Lanteri di Verbania Intra, n. 96490 di Repertorio del 12 settembre 1975.

Modificato con delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 15 giugno 1978.

Rogito notaio Dr. Raffaele Lanteri di Verbania Intra, n. 111270 di Repertorio, n. 18303 di Raccolta del 19 giugno 1978.

Modificato con delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 22 novembre 1985 Rogito Notaio Dr. Raffaele Lanteri di Verbania Intra, n. 167678 di Repertorio, n. 26433 di Raccolta del 22 novembre 1985.

Modificato con delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 21 novembre 1986 Rogito notaio Dr. Raffaele Lanteri di Verbania Intra, n. 176920 di Repertorio, n. 27533 di Raccolta del 3 dicembre 1986.

Modificato con delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 24 Novembre 1992 Rogito notaio Dr. Raffaele Lanteri di Verbania Intra, n° 237627 di Repertorio, n° 35025 di Raccolta del 24 Novembre 1992.

Modificato - previa autorizzazione di Confindustria - con delibera della Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 27 Giugno 2005.